Il nuovo Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge 30/12/2010, n. 240, all’art. 5 comma 6 del citato regolamento prevede che:

“Il titolare di assegno di ricerca può svolgere attività di lavoro autonomo **solo previa autorizzazione del Consiglio dell’Unità amministrativa**, su parere motivato del Responsabile scientifico dell’assegno, previa verifica che tale attività sia:

1. compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca prevista per l'assegno;
2. non pregiudizievole per lo svolgimento delle attività di ricerca;
3. non portatrice di conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta; tenendo conto anche delle regole di rendicontazione previste dall’ente finanziatore”.

Format del modulo di richiesta è acquisibile fra la modulistica.